

Copia di deliberazione della Giunta ComunaleNumero **7** Del **11-02-2022****Oggetto: Programmazione triennale Fabbisogno Personale 2022-2024**

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Becca Andrea	Sindaco	P
Baravaglia Rosanna	Assessore	P
Sanciu Elena	Assessore	P
Satta Andrea	Assessore	P
Ladu Rosalba	Assessore	P

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4,lett.a), del Decreto Legislativo N° 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cocco Gavina.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso:

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarità contabile**

Data: 01-02-2022

Il Responsabile del servizio

Canu Maria Paola

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarità tecnica**

Data: 01-02-2022

Il Responsabile del servizio

Canu Maria Paola

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: «2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Dato atto che le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, in armonia con l'autonomia organizzativa attribuita agli enti locali dal D.Lgs 267/2000 e dalle altre norme specifiche;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 07/07/2018.

Preso atto che la previgente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato è stata superata dall’art.33, comma 2, del D.L 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019 e successivamente modificato dall’art.1, comma 853, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), il quale introduce una modifica significativa nel sistema di calcolo delle capacità assunzionali;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che il succitato D.P.C.M 17 marzo 2020, all’art.3, differenzia i Comuni per fascia demografica, e che il Comune di Tula, avendo al 31.12.2020 una popolazione di 1.491 abitanti si colloca nella fascia B (tra i 1.000 e i 1.999 abitanti), il cui valore soglia è stabilito al successivo art.4 nella percentuale di 28,60%;

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi in considerazione gli ultimi rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018-2019-2020, mentre per le spese di personale viene preso in considerazione il rendiconto dell’anno 2020;

Preso atto che, prima di procedere al calcolo della facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spese di personale, il quale, ai sensi della nuova disciplina come da allegato prospetto, risulta essere pari a 18,76%;

Dato atto che il valore soglia di 18,76% è la risultanza del seguente rapporto:

Spesa di personale anno 2020 come da Rendiconto 2020 approvato con delibera Consiglio Comunale n.26 del 30.06.2021	397.032,87
Media entrate correnti 2018-2019-2020 al netto di FCDE	2.115.894,17
Valore soglia Comune di Tula	18,76%

e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” (28,60%) secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Considerato inoltre che alla data odierna, l'Ente, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con la deliberazione consiliare n.26 del 30.06.2021, presenta le seguenti condizioni, come da prospetto seguente:

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)	18,71%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)	28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)	32,60%

Dato atto che l'Ente, come dal prospetto seguente presenta i seguenti dati:

Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	209.934,88 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022		33,00%
	2023		34,00%
	2024		35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	131.020,78 €	2022
		135.667,75 €	2023
		139.657,97 €	2024
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	131.020,78 €	2022
		135.667,75 €	2023
		139.657,97 €	2024

Rilevato che gli aumenti di spesa autorizzati dal DPCM 17 marzo 2020 vanno in deroga al tetto di spesa del personale ai sensi dell'art.7 del medesimo DPCM che prevede: *“la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quarter e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296”;*

Ritenuto pertanto:

- di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;
- di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, secondo il seguente programma di assunzioni:

Programma triennale Fabbisogno del Personale a tempo indeterminato 2022-2023-2024

Categoria	Profilo professionale	Numero posti in Dotazione organica al 01.01.2021	Posti al 01.01.2022 ricoperti con personale a Tempo indeterminato	Posti VACANTI All'01.01.2022	Posti da ricoprire nel 2022	Posti da ricoprire nel 2023	Posti da ricoprire nel 2024
C	Istruttore amministrativo	1	0	1	1	0	0
		Posto di nuova					

		istituzione					
C	Istruttore amministrativo	1	1	0	0	0	0
C	Agente di polizia Municipale	2	1	1	1	0	0
C	Istruttore geometra	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo-tecnico	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo contabile	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo operatore sociale	1	1	0	0	0	0
		9	7	2	2	0	0

Dato atto, pertanto, che i posti da ricoprire nel triennio 2022-2024, sono i seguenti:

Anno copertura	Profilo	Categoria	Area/settore	Costo
2021	-	-	-	-
2022	Istruttore amministrativo	C	Segreteria Amministrativa	-
2022	Agente di polizia municipale	C	Tecnico - Vigilanza	Euro 24.433,19 oltre oneri e Irap
2023	-	-	-	-

Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Dato atto che il programma assunzionale a tempo indeterminato sopra descritto comporta una spesa di personale complessiva, di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006, come segue:

	2022	2023	2024
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	429.212,93 €	435.089,93 €	435.089,93 €
(-) Componenti escluse (B)	54.954,05 €	20.165,32 €	20.165,32 €
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	374.258,88 €	414.924,61 €	414.924,61 €
SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (LIMITE PER IL 2022-2023-2024)	418.678,78 €	418.678,78 €	418.678,78 €
DIMOSTRAZIONE RISPETTO DEL LIMITE (D-C)	44.419,90 €	3.754,17 €	3.754,17 €

Visto il prospetto del Comune di Tula relativo all'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente nel triennio 2011-2013:

Fonte: consuntivo	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa di personale	€. 440.006,00	€. 419.045,00	€. 396.985,00
Spesa corrente	€ 1.814.449,78	€. 1.638.976,27	€. 1.655.524,05
%	24,25	25,57	23,98

Media dell'incidenza nel triennio 2011/2013: 24,60% inferiore al 25%

Valore medio del triennio 2011/2013: €. 418.679,00

Considerato pertanto che il tetto massimo di spesa previsto ai sensi dell'art.1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il Comune di Tula ammonta a euro 418.679,00;

Dato atto, pertanto che il valore medio della spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 del 2011-2013 è pari a € 418.679,00 e che tale spesa in sede previsionale per il triennio 2022-2024 è la seguente:

- euro 374.258,88 nel 2022;
- euro 414.924,61 nel 2022 e nel 2023;

Considerato che la maggiore spesa prevista negli esercizi 2023 e 2024 deriva da assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 17.03.2020, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la circolare “sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni” approvata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell’Economia e Finanze e dal Ministro dell’Interno, in data 08.06.2020.

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, il quale per il Comune di Tula si attesta a euro 418.679,00;

Dato atto che il margine di spesa sopracitato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell’arco del prossimo triennio, consente l’adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il valore soglia di cui all’art.33 del DL 34/201, sopra citato;

Vista la propria precedente deliberazione n.70 del 19.11.2021 recante “*Aggiornamento del programma triennale del personale. Parziale modifica alla struttura organizzativa dell’Ente*”, con la quale si aggiornava il Piano triennale del Fabbisogno di Personale;

Visti:

- l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018, la programmazione del fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione organica dell’Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 22 del 08.04.2021, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione del DUPS per il triennio 2021-2023;
- n.23 del 08.04.2021, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023;

- n. 26 del 30.06.2021, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;

Dato atto che i vincoli di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2020 adottato ai sensi dell'art.263, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, relativamente all'individuazione dei rapporti medi tra dipendenti dell'ente e popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2022-2024, che prevedono un rapporto medio per gli enti aventi popolazione tra i 1.000 e 1.999 abitanti, pari a 1/132 (**0,00757576**);

Dato atto che il Comune di Tula presenta attualmente un rapporto medio dipendenti/ popolazione pari allo **0,00469483**;

Dato atto che i vincoli di cui al Decreto del Ministero dell'interno si applicano come condizioni ulteriori agli enti dissestati, strutturalmente deficitari o in predissesto, pertanto non si applicano al Comune di Tula in quanto non è in situazione di dissesto, né strutturalmente deficitario né in predissesto;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti Dott. Bulla Maurizio, prot. 682 del 11.02.2021, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare che ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 165/200 e s.mm.ii, non emergono situazione di personale in esubero e eccedenza;

Di approvare il Fabbisogno Triennale di Personale 2022-2024 a tempo indeterminato così come segue:

Categorie	Profilo professionale	Numero posti in Dotazione organica al	Posti al 01.01.2022 ricoperti con personale a	Posti VACANTI All'01.01.2022	Posti da ricoprire nel 2022	Posti da ricoprire nel 2023	Posti da ricoprire nel 2024
-----------	-----------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

		01.01.2022	Tempo indeterminato				
C	Istruttore amministrativo	1 Posto di nuova istituzione	0	1	1	0	0
C	Istruttore amministrativo	1	1	0	0	0	0
C	Agente di polizia Municipale	2	1	1	1	0	0
C	Istruttore geometra	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo-tecnico	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo contabile	1	1	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo operatore sociale	1	1	0	0	0	0
		9	7	2	2	0	0

Di dare atto che la copertura del posto di istruttore amministrativo verrà effettuata mediante mobilità interna all'Ente, pertanto senza incremento di spesa.

Di dare atto che:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 418.678,68;
- b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente effettuata col presente atto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii. e della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.mm.ii., non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza;
- c) che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 18,99%, come da seguente prospetto:

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro
18,71 %	28,60 %	32,60 %
Soglia rispettata	SI	SI

Incremento TEORICO massimo di spesa	Euro 209.934,88
Incremento EFFETTIVO massimo di spesa	Euro 131.020,78
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022	Euro 528.053,45

Di dare atto che per l'annualità 2022 si prevede la copertura di n. due posti vacanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui:

- n.1 posto di istruttore amministrativo, da ricoprire mediante mobilità interna, pertanto senza incremento di spesa.
- n.1 posto di agente polizia municipale.

Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Di trasmettere il presente atto alla R.S.U interna e alle OO.SS. territoriali.

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del procedimento

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Becca Andrea

Il Segretario Comunale
F.to Cocco Gavina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 15-02-2022 , per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
- E' stata trasmessa in data 15-02-2022 ai capi gruppo consiliari (Art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. n° 789;

Dalla Residenza Comunale, li 15-02-2022 .

Il Segretario Comunale
Cocco Gavina

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11-02-2022;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,c. 4, D.Lgs. N°267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs N°267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 11-02-2022 .

L'Incaricato alla Pubblicazione
Dott.ssa Becca Caterina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____